

# Polizza Danni Rischi Atmosferici



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: Avversità Atmosferiche

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela la produzione agricola (o mercantile) indicata nel contratto, ottenibile in una superficie dichiarata, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche indicate. Il prodotto prevede coperture agevolate in forma collettiva o individuale per rischi agricoli, ai sensi del d. lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e contratti non agevolati per imprenditori agricoli e per privati.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Avversità atmosferiche:** si indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale (o mercantile) ordinaria (e la perdita di qualità ove prevista) ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata da Grandine. Secondo pacchetti predefiniti, sono inoltre acquistabili ulteriori garanzie a copertura delle seguenti avversità.
- ✓ **Contratti agevolati**
  - ✓ Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve;
  - ✓ Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità;
  - ✓ Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo Termico, Vento caldo e Ondata di calore
  - ✓ Andamento climatico avverso.
- ✓ **Contratti non agevolati**
  - ✓ Vento forte, Eccesso di pioggia



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sono escluse dalla copertura le produzioni non immuni da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE (ove indicate).
- ✗ Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia

## Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Sono previsti franchigie e limiti di indennizzo e, per specifici prodotti, sono previste condizioni speciali con le relative limitazioni.  
Danni esclusi:
- ! Da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- ! Da formazione di ruscelli; Da innalzamento della falda; Da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- ! Da incendio;
- ! Da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguire;
- ! Da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ! Da fitopatie;
- ! Da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ! Da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione;
- ! Da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- ! Dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti del terreno;
- ! Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- ! Per le garanzie Eccesso di pioggia e Alluvione sono esclusi i danni verificatisi su terreni di golena (intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena).



### Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana.



### Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- Solo nei contratti agevolati l'Assicurato, sottoscrivendo il certificato di assicurazione dichiara: la produzione realmente ottenibile nell'anno, la produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune e che la produzione assicurata è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti. L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
- Sono presenti ulteriori obblighi in caso di sinistro.



### Quando e come devo pagare?

- Per le polizze collettive il premio dev'essere pagato alla data convenuta con il Contraente.
- Per le polizze individuali il premio dev'essere pagato alla sottoscrizione del contratto o può essere posticipato se previsto nelle condizioni di assicurazione.
- Il pagamento del premio può avvenire con una delle seguenti modalità:
  - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
  - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società;
  - ✓ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).



### Quando inizia e quando finisce la copertura?

La garanzia decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

- Grandine e Vento forte: dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica;
  - Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico: dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
  - Siccità, Ondata di calore e Vento caldo: dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
  - Andamento climatico avverso: dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello della data di notifica;
- La garanzia cessa:
- Alla maturazione del prodotto;
  - Prima della maturazione del prodotto, nel caso in cui il prodotto stesso sia stato raccolto;
  - Alla scadenza pattuita in polizza.



### Come posso disdire la polizza?

Il Contraente non può recedere dal contratto che cessa solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- raggiungimento della scadenza delle garanzie prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- raggiungimento della fase fenologica di termine della garanzia prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- distruzione della produzione assicurata riconducibile ad eventi non assicurati o non assicurabili che comportino la riduzione a zero del valore assicurato.

Inoltre, su richiesta dell'Assicurato, in caso di danni verificatisi alle colture assicurate in modi e tempi tali da poter sostituire la coltura oggetto di copertura con altra e di successiva accettazione dell'offerta di indennizzo da parte dello stesso, il contratto si intende risolto per mutuo consenso.